

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pasquale Pontrandolfi Presidente, Dott. Giuseppe Ianniruberto Consigliere, Dott. Bruno D'Angelo, Consigliere Dott. Guido Vidiri Consigliere, Dott. Guglielmo Simoneschi Relatore
Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA 8669/96

Su ricorso proposto da Mammoliti Renato, elettivamente domiciliato in Roma via Degli Scipioni 132, presso lo studio dell'avvocato Massimo Felici, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Garofalo, giusta procura speciale per atto notar Franco Novelli di Milano drel 7/11/94 rep. n. 74622

Ricorrente.

contro

SITAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via M. Zebio 43 presso l'avvocato Cesare Testa che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Umberto Capoluongo, giusta delega in atti.

Controricorrente.

Avverso la sentenza n. 6502/94 del Tribunale di Milano, depositata il 29.06.1994 R.G.N. 309/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.04.96 dal Relatore Consigliere Dott. Simoneschi;
udito l'avvocato Garofalo;
udito l'avvocato Testa;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità del licenziamento intimato dalla spa Sital a Mammoliti Renato, motivato dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi, in costanza di malattia. In particolare il tribunale, premessa la legittimità del controllo effettuato dal datore di lavoro in quanto non riconducibile a quello sulla effettività della malattia e quindi non soggetto alle garanzie ex art. 5 Statuto dei Lavoratori, rilevava, nel merito, che dalla deposizione del teste Bonarini era stato accertato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, questi aveva svolto per altra impresa di pulizia varie attività sostanzialmente coincidenti con le prestazioni dovute al datore di lavoro; traendone la conseguenza che tale accertamento, in sé era sufficiente per affermare il carattere usurante del lavoro svolto e non dovuto al terzo, quindi pregiudizievole alla guarigione del ricorrente. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il Mammoliti censurandola con tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita con controricorso la spa Sital resistendo alle avversarie censure.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Con i mezzi dedotti il ricorrente denuncia violazione di legge, in particolare degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per non avere il Tribunale provveduto ad un'indagine, più volte sollecitata, circa l'effetto non pregiudizievole, ai fini della guarigione, dell'attività svolte presso terzi, nonché dell'art. 3 della legge n. 604/1966, dovendosi escludere ogni possibilità di considerare tale attività come lesiva dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., oltre a vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.

Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi debbono essere rigettate per la preclusione che deriva dall'accertamento del Tribunale circa la sostanziale identità tra l'attività lavorativa dovuta al datore di lavoro e quella svolta presso terzi: per la quale, come già ritenuto dal Tribunale, non solo è indubitabile l'inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali ma deve anche ritenersi che, per la stessa ragione della tutela ex art. 2110 c.c. prevista ove la prestazione lavorativa che deve rendersi al datore di lavoro sia divenuta impossibile per causa non imputabile al lavoratore, renda la prestazione stessa incompatibile se resa dal lavoratore a favore di terzi.

La Corte pertanto rigetta il ricorso; compensa per giusti motivi le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma il 3 aprile 1996